



REGOLAMENTO D'ESAME 2023

per l'esame professionale per il conseguimento del

**consulente assicurativa/o e
previdenziale certificata/o IAF**

(esame della Comunità d'interessi IAF)

e

Emesso il 20 settembre 2023

Valido a partire dagli esami di novembre 2023



Indice

1. Disposizioni generali	(art. 1+2)
2. Organizzazione dell'esame	(art. 3-5)
3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	(art. 6-9)
4. Svolgimento dell'esame	(art. 10-14)
5. Moduli d'esame e requisiti	(art. 15+16)
6. Valutazione e voti	(art. 17+18)
7. Superamento e ripetizione dell'esame	(art. 19-21)
8. Perfezionamento	(art. 22)
9. Diploma, titolo e procedura	(art. 23-25)
10. Disposizioni finali	(art. 26)
11. Emissione	

Sono disponibili spiegazioni sul presente regolamento nelle **direttive** che possono essere richieste presso gli uffici della Comunità d'interessi oppure scaricate dalla sezione download del sito www.iaf.ch.

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
IAF Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier
IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:

Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich

Tel. 0848 44 22 33

info@iaf.ch, www.iaf.ch

Bureau pour la Suisse Romande:

Ufficio per la Svizzera italiana:

Neuengasse 20, 3011 Berne

Tél. 0848 44 22 22 (FR)

Tel. 091 961 65 53 (IT)

info-romandie@iaf.ch, www.iaf.ch



1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

1 IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF) effettua

**l'esame professionale per il conseguimento del
certificato di consulente assicurativa/o e previdenziale IAF**

2 L'organo responsabile citato è competente per tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo dell'esame

Le candidate e i candidati che hanno superato l'esame professionale e conseguito il **certificato di consulente assicurativa/o e previdenziale IAF** dispongono della necessaria competenza per offrire in modo autonomo, a persone private e commercianti, una consulenza prevalentemente finanziaria di complessità basso-media consona alla situazione personale e patrimoniale del cliente, nei seguenti ambiti specifici:

- previdenza (assicurazioni di persone e sociali)
- assicurazione (assicurazioni di cose e patrimoniali)

comprese le conoscenze giuridiche e dell'economia assicurativa necessarie per tale consulenza.

Infine dispongono delle seguenti capacità pratiche in materia di consulenza finanziaria:

- consulenza mirata: dalla presentazione iniziale e l'analisi della situazione al suggerimento di vari provvedimenti fino alla conclusione contrattuale;
- applicazione di procedure di consulenza e di analisi strutturate;
- capacità comunicative nei rapporti con i clienti;
- consulenza e assistenza dei clienti esistenti.



2 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 3 Comitato

1 Sono di competenza del Comitato:

- a) l'emissione, la modifica e l'abolizione del regolamento d'esame
- b) la determinazione delle tasse d'esame e di ricorso nonché delle indennità per la commissione GQ, i periti principali e i periti
- c) l'elezione della commissione GQ
- d) il trattamento di ricorsi e le decisioni sugli stessi; a tal fine il Comitato ha la facoltà di istituire un'apposita commissione di ricorso e di definire le sue competenze e la procedura

Art. 4 Commissione GQ

1 L'organizzazione e lo svolgimento degli esami vengono affidati, conformemente al presente regolamento, a una commissione preposta alla garanzia della qualità (commissione GQ). Essa è composta da 5-13 specialisti e viene nominata dal Comitato IAF per un periodo di tre anni.

2 La commissione GQ si costituisce da sé ed elegge la propria o il proprio presidente.

3 La commissione GQ si riunisce tutte le volte che le circostanze lo richiedono, ma almeno una volta all'anno. Essa delibera validamente quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, decide il voto della/del presidente. È ammissibile la deliberazione per via circolare.

4 Sono di competenza della commissione GQ:

- a) l'emissione delle direttive sul regolamento d'esame
- b) la fissazione delle date e dei luoghi d'esame
- c) la determinazione del programma d'esame
- d) la determinazione dei mezzi ausiliari consentiti
- e) la predisposizione dei compiti d'esame e lo svolgimento degli esami
- f) la nomina e l'impiego dei periti principali e dei periti
- g) la deliberazione in merito all'ammissione di candidate / di candidati all'esame e all'eventuale esclusione
- h) l'ufficializzazione dei risultati degli esami inclusa l'assegnazione dei voti e la decisione in merito al rilascio del diploma
- i) l'evasione di richieste
- j) la verifica e l'aggiornamento periodici degli obiettivi di qualifica e dei contenuti degli esami
- k) il riconoscimento e il computo di altri titoli e prestazioni

5 La commissione GQ può delegare singole mansioni agli uffici o alla direzione d'esame IAF.

Art. 5 Criterio di pubblicità

1 L'esame non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.



3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Pubblicazione

- 1 L'esame viene pubblicato almeno 90 giorni prima dell'inizio sulla homepage di IAF (www.iaf.ch). Maggiori informazioni sono fornite anche dagli uffici di IAF.
- 2 La pubblicazione deve indicare almeno:
 - il programma degli esami
 - le date degli esami
 - le tasse d'esame
 - il recapito per l'iscrizione
 - i termini d'iscrizione e le modalità circa il pagamento delle tasse d'esame

Art. 7 Iscrizione

- 1 Le candidate e i candidati devono iscriversi all'esame professionale tramite la procedura online sul sito IAF (www.iaf.ch). IAF può anche prevedere una procedura d'iscrizione su moduli cartacei.
- 2 All'iscrizione devono essere allegati:
 - a) indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati
 - b) copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia

È ammessa l'iscrizione a singoli moduli. A tale proposito si rimanda alle limitazioni della durata di validità dei moduli già superati (art. 21 cpv. 6).
- 3 Con l'iscrizione la candidata / il candidato riconosce il presente regolamento d'esame e le relative direttive.
- 4

Art. 8 Ammissione

- 1 Non ci sono prerequisiti per l'ammissione all'esame professionale per consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF.

Art. 9 Spese

- 1 Il pagamento della tassa d'esame deve avvenire entro il termine prescritto.
- 2 Alle candidate e ai candidati che si ritirano dall'esame entro il termine prescritto o successivamente per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3 Le candidate e i candidati che non si presentano all'esame senza un motivo valido o che lasciano l'esame anzitempo non hanno diritto al rimborso della tassa d'esame. Lo stesso vale anche per le candidate e i candidati che vengono esclusi nel corso dell'esame o che non superano l'esame.
- 4 Le spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico delle candidate e dei candidati.



4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

- 1 Gli esami si svolgono di regola da una a due volte l'anno, a condizione che alla pubblicazione segua un numero sufficiente di iscrizioni. Non sussiste nessun diritto legale allo svolgimento in date o intervalli temporali determinati.
- 2 La candidata / il candidato ha il diritto di essere sottoposto all'esame in una delle tre lingue ufficiali svizzere, a condizione che per la rispettiva lingua vi siano almeno dieci iscrizioni valide.
- 3 La convocazione della candidata / del candidato ha luogo almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami. Nella convocazione figurano il programma d'esame con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'esame, dei mezzi ausiliari ammessi che le candidate e i candidati possono portare con sé e dei periti.
- 4 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi sette giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

Art. 11 Ritiro

- 1 Le candidate e i candidati possono ritirare la loro iscrizione entro quattro settimane dall'inizio dell'esame (primo giorno d'esame).
- 2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
 - a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto
 - b) malattia certificata da un medico, infortunio o maternità
 - c) decesso nella cerchia ristretta
- 3 La candidata / il candidato deve immediatamente notificare per iscritto all'ufficio di IAF il motivo del suo ritiro e giustificarlo. Per la determinazione della data di ritiro fa stato la data del timbro di un ufficio postale in Svizzera.



Art. 12 Mancata ammissione ed esclusione

- 1 Le candidate e i candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi agli esami.
- 2 Sono esclusi dall'esame le candidate e i candidati che
 - a) utilizzano mezzi ausiliari non autorizzati
 - b) infrangono in modo grave la disciplina dell'esame
 - c) tentano di ingannare i periti

L'esclusione dall'esame deve essere deliberata dalla commissione GQ. Finché la decisione non ha validità, la candidata / il candidato può richiedere di concludere l'esame con riserva.

- 3 Prendere conoscenza della soluzione modello di un esame o di parti di essa prima dell'esame è considerato un mezzo ausiliario non autorizzato ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lett.
 - a). Invece di trasmettere il caso sospetto alla commissione GQ, la commissione d'esame può proporre ai candidati, sospettati di aver preso conoscenza della soluzione modello di un esame o di parti di essa prima dell'esame, una ripetizione dell'esame nella stessa sessione che non sia però identica in termini di contenuto. Se i candidati decidono di sostenere questa ripetizione dell'esame, accettando questa proposta, essa sostituisce l'esame su cui si basa il sospetto.

Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti

- 1 Durante lo svolgimento degli esami scritti, le candidate e i candidati sono sorvegliati con la debita cura da almeno un supervisore. In caso di osservazioni, la persona incaricata deve prenderne nota in forma scritta.
- 2 Le prove scritte vengono valutate da almeno due periti che, di comune accordo, determinano il voto. In caso di esami con domande strutturate (scelta multipla ecc.) e analisi automatizzata, si può prescindere da una valutazione individuale.
- 3 La valutazione dell'esame orale è effettuata da almeno due periti che prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, vagliano le prestazioni e determinano il voto di comune accordo.

Art. 14 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti

- 1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito ai voti, al superamento dell'esame e al rilascio del diploma.
- 2 I documenti d'esame e le prove scritte restano in possesso di IAF. Gli atti degli esami vengono custoditi per due anni, con riserva di un possibile prolungamento della custodia fino a che sia pronunciato un giudizio definitivo in merito a una procedura di ricorso.



5 MODULI D'ESAME E REQUISITI

Art. 15 Moduli d'esame

- 1 L'esame professionale di **consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF** non prende in considerazione le esperienze professionali maturate dalla singola candidata o dal singolo candidato.
- 2 L'esame professionale è suddiviso in una parte scritta e una parte orale. La parte scritta può svolgersi sotto forma di esami strutturati che prevedono risposte fisse (p. es. a scelta multipla) e in forma elettronica.
- 3 L'esame professionale è suddiviso nei seguenti moduli:
 - Conoscenze in materia previdenziale
(assicurazioni di persone e sociali) scritto, 60 minuti
 - Conoscenze in materia assicurativa
(assicurazioni di cose e patrimoniali) scritto, 60 minuti
 - Consulenza in materia assicurativa e previdenziale orale, 30 minuti

Le conoscenze giuridiche e dell'economia assicurativa sono testate in modo integrato in
4 questi moduli.

Il contenuto dell'esame orale è almeno equivalente a quello dell'esame orale per
5 intermediario assicurativo AFA.

I due moduli scritti possono essere accreditati per il Diploma di consulente finanziaria/o IAF.

- 6 Ogni modulo può essere suddiviso in posizioni ed eventualmente sottoposizioni. Tale suddivisione e la loro ponderazione viene stabilita dalla commissione GQ.

Art. 16 Requisiti d'esame

- 1 Gli obiettivi e i contenuti dell'esame figurano nelle direttive sul regolamento d'esame.



6 VALUTAZIONE E VOTI

Art. 17 Valutazione per modulo

- 1 Le posizioni e le eventuali sottoposizioni vengono valutate mediante l'assegnazione di punti che si basa su un apposito schema definito preliminarmente.
- 2 La commissione GQ definisce la scala dei voti che indica il voto assegnato a ogni punteggio.
- 3 Se la valutazione di un modulo privo di posizioni comporta direttamente il voto del modulo, quest'ultimo viene assegnato ai sensi dell'art. 18.

Art. 18 Valore dei voti

- 1 La candidata / il candidato riceve un voto per ogni modulo riportato all'art. 15 cpv. 3.
- 2 Le prestazioni sono valutate con voti da 6 a 1. Il 4 e i voti superiori designano prestazioni sufficienti, i voti inferiori al 4 prestazioni insufficienti. Non sono ammessi voti intermedi diversi dai mezzi punti.
- 3 I voti vanno assegnati secondo la seguente scala.

Caratteristiche delle prestazioni	Valutazione	Voto
Eccellenti a livello qualitativo e quantitativo	eccellente	6
Consone, con errori di lieve portata	buono	5
Sufficienti, nel rispetto dei requisiti minimi	sufficiente	4
Incomplete, errate	insufficiente, scarso	3
Errori grossolani, prestazioni incomplete	scadente	2
Scadenti o esame non eseguito	inutilizzabile	1

- 4 Il voto complessivo è il risultato della media aritmetica dei voti dei moduli. Esso è arrotondato a un decimale.
- 5 La commissione GQ può decidere per il calcolo del voto complessivo la sovra-ponderazione o la sotto-ponderazione di singoli moduli. La ponderazione deve essere stabilita nelle direttive.



7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 19 Condizioni per il superamento dell'esame

- 1 L'esame di **consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF** è superato se
 - il voto complessivo non è inferiore a 4,0 e altresì
 - al massimo due moduli sono stati valutati con un voto inferiore a 4,0 e altresì
 - nessun modulo è stato valutato con un voto inferiore a 3,5
- 2 L'esame non è comunque superato se la candidata o il candidato
 - a) non rispetta il termine previsto per il ritiro
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi
 - d) deve essere escluso dall'esame

Art. 20 Certificato d'esame

- 1 La commissione GQ rilascia a ogni candidata e candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:
 - a) i voti dei singoli moduli d'esame
 - b) il superamento o meno dell'esame
 - c) in caso di mancato superamento dell'esame, un rimedio giuridico

Art. 21 Ripetizione; durata della validità dei moduli

- 1 Le candidate e i candidati che non hanno superato l'esame possono ripetere l'esame alla prossima data ordinaria se soddisfanno i requisiti di ammissione.
- 2 La candidata o il candidato può scegliere se
 - a) ripetere tutti i moduli valutati con un voto insufficiente, oppure se
 - b) ripetere l'intero esame

Per la determinazione del risultato dell'esame si prendono in considerazione:

 - nel caso a) i voti dei moduli ripetuti e i voti sufficienti dei moduli già effettuati precedentemente
 - nel caso b) i voti dell'esame ripetuto
- 3 Ogni modulo può essere effettuato al massimo tre volte.
- 4 Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e di ammissione valide per il primo esame.
- 5 Riguardo a esami svolti e/o superati parzialmente (art. 7 cpv. 3), il superamento di tali moduli è valido al massimo per 32 mesi. È determinante il periodo di tempo intercorso tra la data del primo e la data dell'ultimo esame modulare superato. I moduli conclusi con successo da oltre 32 mesi devono essere comunque ripetuti. La Commissione per la garanzia della qualità può estendere il periodo di validità se le sessioni d'esame vengono rinviate o cancellate.

8 CONSIGLIO DI PERFEZIONAMENTO

- Art. 22** 1 A tutti i titolari di diplomi si consiglia di aggiornarsi sulle novità del settore e di frequentare dei corsi di perfezionamento.



9 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

Art. 23 Titolo e pubblicazione

- 1 Le candidate e i candidati che superano l'esame ottengono il diploma. Esso viene rilasciato dall'IAF e reca la firma di un rappresentante del Comitato e della commissione GQ.

Il/la titolare del diploma potrà fregiarsi del seguente titolo:

- 2 **Consulente assicurativa e previdenziale certificata IAF**
Consulente assicurativo e previdenziale certificato IAF

Conseillère en assurance et prévoyance certifiée IAF
Conseiller en assurance et prévoyance certifié IAF

Zertifizierte Versicherungs- und Vorsorgeberaterin IAF
Zertifizierter Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF

Certified Insurance Advisor IAF

- 3 I nomi delle titolari e dei titolari dei diplomi sono pubblicati sulla homepage dell'IAF. Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati.
- 4 Solo le titolari e i titolari del diploma possono fregiarsi di tale titolo.

Art. 24 Ritiro del diploma

- 1 Il Comitato IAF ha la facoltà di ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure civili o penali.



Art. 25 Diritto di ricorso

- 1 È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il Comitato IAF, contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame, al mancato superamento dello stesso o al rifiuto di rilasciare il diploma. Il ricorso deve recare le richieste del/della ricorrente e le sue motivazioni. Per la determinazione della data di presentazione del ricorso fa stato la data del timbro di un ufficio postale in Svizzera.
- 2 In caso di esame svolto solo parzialmente (art. 7, cpv. 3), è ammesso presentare ricorso solo contro voti di moduli insufficienti. In caso di esame svolto integralmente, è ammesso presentare ricorso anche contro voti di moduli sufficienti, ma solo in caso di mancato superamento dell'intero esame e non con effetto retroattivo per voti di moduli conseguiti in sessioni d'esame precedenti.
- 3 La decisione del Comitato o della commissione di ricorso da esso istituita è definitiva.
- 4 Il Comitato entra in materia sul ricorso solo se la tassa di ricorso è stata pagata entro il termine prescritto. Se il ricorso viene accolto, la tassa viene rimborsata al/alla ricorrente.

10 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emissione. Esso sostituisce il regolamento del 1 dicembre 2022.

11 EMISSIONE

Zurigo, 20 settembre 2023

IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Per il Comitato:

Il presidente:

Il vicepresidente:

Marco Baur

Roland Gassmann